· Avanti! Sabato 1 maggio 1971

SUL CASO CALABRESI - LOTTA CONTINUA Nessuno insabbia, ma il processo non va avanti

Processo nel processo. Ricusato dalla parte civile il dottor Biotti, che finora aveva presieduto il processo Calabresi-Lotta continua, il primo presidente della Corte d'appello, dottor Milone, dovrà ore «giudicare» il collega e dire se questi possa o meno continuare ad essere il giudice di Pio Baldelli. Intanto il dottor Carlo Biotti potrà, se lo riterrà opportuno, presentare le sue «deduzioni scritte» sulla richiesta di ricusazione presenle sue « deduzioni scritte » sulla richiesta di ricusazione presentata nei suoi confronti dall'avvocato Lener; potrà, in altri termini, presentare una sorta di « difesa » di se stesso volta a dimostrare la propria idoneità a giudicare l'ex direttore di Lotta continua.

dimostrare la propria idoneità a giudicare l'ex direttore di Lotta continua.

Non si conoscono ancora i motivi di ricusazione addotti dalla parte civile. Sono ignorati dalla parte civile. Sono ignorati dalla parte civile. Sono ignorati dallo stesso collegio di difesa che pure ha avanzato la richiesta di poter prendere visione dell'atto. « La conoscenza dell'atto di ricusazione — si legge nella istanza presentata ieri dagli avvocati Gentili e Guidetti-Serra — da parte del difensore dell'imputato non è esplicitamente dagli articoli 68 e 69 del Codice di Procedura penale, e costituisce in ogni caso, con particolare evidenza in un processo gi ave come quello in questione, l'esercizio del diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione, anche in relazione all'articolo 25 primo comma della stessa Costituzione ». La Costituzione dice infatti che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (nel caso specifico, il giudice Biotti). « La conoscenza dei motivi, per i quali si riterrebbe giusto di distogliere il giudice naturale del processo — continua il documento — non può infatti che riferirsi alla stessa sostanza della difesa dell'imputato ». «Una interpretazione delle norme orarichiamate che escluda l'esercizio di tale diritto — conclude infine l'istanza della difesa — dovrebbe quindi ritenersi incostituzionale ».

Ieri intanto l'avvocato Lener, a proposito della dichiarazione

tuzionale

revolte quindi l'interiersi incossituzionale ».

Ieri intanto l'avvocato Lener,
a proposito della dichiarazione
presentata alla cancelleria del
collegio di difesa subito dopo la
notizia della ricusazione ha fatto alla stampa una dichiarazione nella quale, fra l'altro, si dice: « Per quanto riguarda l'ultima perizia ordinata dal Tribunale, indipendentemente dalla
questione di merito, la parte civile ha tentato e tenta solo di
impedire l'insabbiamento del
processo: infatti a voce e con
note scritte ha ribadito che, in
tema di reati a mezzo della stampa, non può il giudice del dibattimento inviare gli atti al giudice istruttore essendo lo svolgimento di questa particolare dice istruttore essendo lo svolgimento di questa particolare procedura "direttissima", obbligatoria per tali reati, da svolgersi tutta al dibattimento. Se gli atti vanno al giudice istruttore, lo stesso sarà costretto a sollevare conflitti inviando per conseguenza gli atti alla corte di Cassazione. Da qui l'insabbiamento.

L'avvocato Lener vuole dun-que evitare ad ogni costo l'in-sabbiamento « procedurale » del processo (e a questo proposito processo (e a questo proposito scagliò a suo tempo violente invettive contro la difesa che respinse l'accusa). Il problema in verità è di non insabbiare non già il corso della giustizia, ma la giustizia stessa che deve potersi giovare di ogni mezzo per giungere alla verità sulla fondatezza delle accuse di diffamazione contro Lotta continua e quindi sulle circostanze in cui avvenne la morte dell'anarchico Pinelli. Al di là delle eleganti e raffinate schermaglie giuridiche resta per ora un solo fatto concreto: il processo è nuovamente fermo.